



ISTITUTO COMPRENSIVO
di SCUOLA dell'INFANZIA, PRIMARIA e
SECONDARIA di I GRADO

Via Roma - 98061 BROLO (ME)

C. F. 94007200838 C.M. MEIC83900A Fax 0941/561503, Tel. 0941/561503

e-mail: MEIC83900A@istruzione.it - sito web: www.icbrolo.edu.it

e-mail certificata: MEIC83900A@PEC.ISTRUZIONE.IT



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE-BROLO
Prot. 0003367 del 28/05/2019
04 (Uscita)

Circ. n. 170

A tutti i Docenti
Alla DSGA
Al Personale ATA
Al sito web
I.C. Brolo

Oggetto: Scrutini finali a.s. 2018/19 – Quadro normativo sulla valutazione- Adempimenti finali.

Al fine di garantire equità, omogeneità e trasparenza alle procedure di scrutinio finale si richiamano le seguenti indicazioni operative e il quadro di riferimento normativo essenziale. A tal fine, oltre a invitare i Docenti ad una attenta lettura della presente circolare, la quale non si deve ritenere esaustiva dell'ampio quadro normativo, si raccomanda una scrupolosa osservanza di quanto esplicitato nel Piano dell'Offerta Formativa nella parte relativa alla sezione "Valutazione".

Adempimenti comuni: indicazioni operative

Ogni docente dovrà aggiornare il proprio registro avendo cura di verificare che siano riportate correttamente tutte le valutazioni periodiche, eventuali interventi individualizzati di sostegno all'apprendimento, effettuati durante l'anno, le attività personalizzate in correlazione al PDP per gli alunni con BES/ DSA e in correlazione con il PEI per gli alunni disabili.

Con congruo anticipo rispetto allo scrutinio finale e comunque **entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 10 giugno 2019** ogni docente dovrà inserire nel registro online le proposte di valutazione della propria disciplina e inviare al Coordinatore i livelli globali del comportamento e delle competenze chiave europee. I coordinatori di classe, entro la stessa data, cureranno l'inserimento nel registro online dei giudizi globali relativi al comportamento, al processo di apprendimento e ai livelli di sviluppo delle competenze chiave europee. I coordinatori delle classi terze della Scuola Secondaria dovranno altresì compilare il tabellone dello "Scrutinio del Consiglio orientativo" (anche usando gli inserimenti massivi), con le relative indicazioni già comunicate alle famiglie alla fine del I quadrimestre.

Si ricorda altresì il rispetto del segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme vigenti.

Lo scrutinio si conclude con la stampa del verbale. Per gli alunni eventualmente non ammessi, verranno documentati ampiamente nel verbale e all'interno del registro elettronico i motivi per i quali non sono stati raggiunti gli obiettivi e i livelli di sufficienza. I docenti nelle cui discipline gli alunni non hanno raggiunto gli obiettivi, indicheranno quali attività di recupero, di sostegno e di integrazione sono state promosse e svolte, l'eventuale progresso in rapporto alle potenzialità e ai livelli di partenza, nonché i rapporti intercorsi con la famiglia. Si ricorda, infine, che la non ammissione deve essere motivata come unico mezzo idoneo affinché l'allievo abbia prospettive di

recupero e di crescita, avendo il Cdc e i singoli docenti, esperito ogni idoneo tentativo per il superamento delle gravi carenze dell'allievo.

Ulteriori adempimenti:

- entro **lunedì 10 giugno 2019**
- per le classi della Scuola Secondaria: consegna ai Responsabili di plesso degli elaborati scritti raccolti e riordinati;

-entro **lunedì 10 giugno 2019:**

- consegna relazioni finali alunni disabili Scuola Primaria e Secondaria ai Coordinatori di classe;

-entro **venerdì 28 giugno 2019:**

- consegna all'Ufficio didattico della relazione scuola dell'Infanzia per ogni sezione, della relazione alunni disabili Scuola Infanzia e delle schede di osservazione degli alunni di 5 anni;
- da parte del coordinatore di classe/ referente di plesso, consegna del registro dei verbali delle riunioni firmato in ogni pagina e timbrato ai lembi di ogni pagina;

Consegna relazioni finali disciplinari, relazioni coordinate finali di classe, programmi esami classi terze Secondaria:

Si precisa che:

- **le relazioni finali disciplinari** (comprehensive degli argomenti trattati) della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado devono essere redatte in duplice copia, di cui una in formato digitale da allegare al registro elettronico e una in formato cartaceo da consegnare al Coordinatore, entro **lunedì 10.06.2019**;
- **le relazioni finali coordinate** della Scuola Primaria e delle classi prime e seconde della Scuola Secondaria di I grado devono essere redatte in duplice copia, di cui una in formato digitale da allegare al registro elettronico e una in formato cartaceo da allegare al verbale; **le relazioni finali coordinate delle classi terze della Scuola Secondaria** devono essere redatte in triplice copia, di cui una in formato digitale da allegare al registro elettronico, una in formato cartaceo da allegare al verbale, una in formato cartaceo, inserita dal Coordinatore in una cartelletta di atti per l'esame;
- i programmi d'esame devono essere redatti in duplice copia, di cui una in formato digitale da allegare al registro elettronico, una in formato cartaceo (debitamente controfirmata dagli alunni) da consegnare, in sede di scrutinio, al Coordinatore di classe che la inserirà in una cartelletta di atti per l'esame.

Si ricorda che nelle relazioni finali, sia disciplinari che coordinate, non devono essere indicati i nominativi degli alunni.

Si rammenta, inoltre, che i docenti devono dichiarare di aver compilato in ogni parte dovuta il registro elettronico, in riferimento alle classi assegnate, tramite la compilazione del modello allegato (modello 1).

Criteri di ammissione alla classe successiva

Si richiama l'attenzione di tutti i docenti ai criteri deliberati in sede di Collegio dei Docenti ed esplicitati nel PTOF dell'Istituto, in conformità con quanto regolato dalle norme vigenti e in particolare dal Decreto Legislativo n.62 del 13 aprile 2017, dal D.M. n. 741 del 3 ottobre 2017 e dalla Nota MIUR del 10 ottobre 2017.

Scuola Primaria

Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare nel documento di valutazione.

I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Scuola Secondaria

Validità dell'anno scolastico nella Scuola Secondaria

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

La scuola stabilisce, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione, pertanto, in base alle norme vigenti, le motivate deroghe relative al monte ore massimo di assenze (deliberate in sede di Collegio) possono essere concesse a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di accedere alla valutazione stessa. Tali circostanze debbono essere oggetto di preliminare accertamento da parte del Consiglio di classe e debitamente verbalizzate. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il Coordinatore di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

Ammissione alla classe successiva nella Scuola Secondaria ed all'Esame conclusivo del primo ciclo

Gli alunni della Scuola Secondaria sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo, tenendo conto dei criteri deliberati dal Collegio dei docenti.

In caso di ammissione dell'alunno alla classe successiva, anche in presenza della proposta da parte del docente di una valutazione non sufficiente, viene data comunicazione tramite lettera ai genitori delle discipline nelle quali l'alunno non ha raggiunto una valutazione sufficiente e presenta dunque ancora carenze in base agli obiettivi di apprendimento.

In caso di non ammissione si ricorda l'obbligo di dare ampia, fondata e circostanziata motivazione della valutazione che deve essere trascritta nel verbale della seduta. E' fatto, altresì, obbligo di comunicare preventivamente la non ammissione alla famiglia, attraverso gli uffici di Segreteria.

Nella deliberazione di non ammissione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal

punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico triennale compiuto dall'alunno.

Nella seduta dello scrutinio finale i Consigli di tutte le classi dei due ordini di scuola approveranno le relazioni finali in cui dovranno essere indicati: le linee didattiche seguite in relazione al contesto in cui la scuola ha operato, gli interventi effettuati, compresi quelli di sostegno, di recupero, di integrazione e di potenziamento, la sintesi di quanto la progettazione curricolare ha via via ipotizzato, verificato e vagliato. Dovranno, inoltre, essere delineati il grado di maturità degli alunni e le situazioni che ne hanno favorito o ostacolato il processo di formazione, le ricadute positive delle attività parascolastiche e del rapporto scuola-famiglia.

In particolare, le relazioni finali delle classi terze della Scuola Secondaria dovranno indicare i seguenti elementi:

- analisi della situazione della classe al termine del triennio (composizione, contesto socio-familiare, traguardi cognitivi e affettivo-relazionali, percorsi educativo-didattici, progressi realizzati, difficoltà incontrate, obiettivi raggiunti in termini di competenze, tematiche interdisciplinari, esperienze curricolari ed extracurricolari significative...);
- presentazione di eventuali alunni diversamente abili, DSA, stranieri o comunque portatori di bisogni educativi speciali (itinerari seguiti, indicazioni sulle modalità di svolgimento delle prove scritte e del colloquio e sull'impiego di eventuali strumenti compensativi e misure dispensative, in conformità alla normativa vigente).

Certificazione delle competenze

L'articolo 9 del decreto legislativo n. 62/2017 indica la finalità e i tempi di rilascio della certificazione delle competenze.

Si rammenta che i Consigli delle classi quinte di Scuola Primaria e delle classi terze della Scuola Secondaria dovranno compilare, in sede di scrutinio, la **scheda per la certificazione delle competenze**, raggiunte al termine della Scuola Primaria e al termine del primo ciclo d'istruzione (in quest'ultimo caso solo per i candidati che hanno superato l'esame di Stato), secondo il modello del MIUR, allegato al D.M. n. 742 del 3 ottobre 2017.

Per gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del PEI.

La certificazione delle competenze, rilasciata al termine del primo ciclo, è integrata con la sezione predisposta e redatta a cura di INVALSI, in cui viene descritto il livello raggiunto dagli alunni nelle prove a carattere nazionale per Italiano e Matematica e da un'ulteriore sezione sempre redatta da INVALSI, in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese.

Il modello di certificazione delle competenze va redatto nel registro elettronico accedendo all'apposito tabellone dello Scrutinio delle Competenze e/o ai relativi "inserimenti massivi" che facilitano la compilazione delle varie voci.

Valutazione alunni con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento e con bisogni educativi speciali

- Valutazione alunni con disabilità

Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.

Gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.

Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 62/2017.

Agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Come espressamente indicato nel protocollo di accoglienza degli alunni con disabilità, i criteri che orienteranno la valutazione sono:

-Considerare la situazione di partenza e la differenza con quella di arrivo.

-Valutare positivamente i progressi, anche minimi, ottenuti in riferimento alla situazione di partenza e alle potenzialità.

-Considerare gli ostacoli eventualmente frappostisi al processo di apprendimento (malattia, interruzione delle lezioni...)

-Considerare gli elementi fondamentali della vita scolastica: partecipazione, socializzazione, senso di responsabilità, collaborazione alle iniziative, capacità organizzative, impegno, volontà.

La valutazione non mirerà pertanto solo ad accertare le competenze possedute, bensì l'evoluzione delle capacità logiche, delle capacità di comprensione e produzione, delle abilità espositive e creative al fine di promuovere attitudini ed interessi utili anche per future scelte scolastico- professionali.

I docenti sono tenuti pertanto a valutare la crescita degli alunni e a premiare l'impegno a migliorare, pur nella considerazione dei dati oggettivi in relazione agli standard di riferimento.

I docenti terranno conto del comportamento nello studio tenuto dagli alunni, mettendo in pratica criteri di coerenza valutativa.

Si darà importanza alla metacognizione intesa come consapevolezza e controllo che l'alunno ha dei propri processi cognitivi, al fine di utilizzare consapevolmente le strategie necessarie a completare i compiti assegnati con successo.

- Valutazione degli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8

ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.

Per la valutazione degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.

Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare agli alunni con DSA, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunni può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Per l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.

In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Redazione del verbale

Per ciascun Consiglio di classe il verbale verrà prodotto in automatico, al termine dell'inserimento di tutti i dati necessari, sia quelli generali nel pannello "Dati per verbale" all'interno del Tabellone dello scrutinio, sia quelli relativi alla valutazione di ogni alunno per ciascuna materia. Ogni coordinatore, prima della stampa, avrà cura di verificare l'esattezza e la completezza dei dati riportati sul verbale, apportando eventuali modifiche e/o integrazioni.

Il verbale scrutinio, una volta stampato, sarà firmato dal Coordinatore e dal Presidente e consegnato subito in presidenza.

In caso di assenza o impedimento del Dirigente Scolastico, i Consigli di classe saranno presieduti da un docente all'uopo nominato.

Si comunica che martedì 11.06.2019, ultimo giorno di scuola, sono sospese le lezioni pomeridiane. I docenti sono invitati a far trascrivere sul diario degli alunni tale comunicazione e a controllare l'apposizione della firma dei genitori per presa visione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Maria RICCIARDELLO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n.39/1993